

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **Picciani Stefania**

in qualità di legale rappresentante della Associazione **ANTIGONE 2 OPPIDO LUCANO**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

[ID_VIP/4865] *Impianto per la produzione di energia da fonte eolica ricadente nei comuni di Pietragalla (PZ), Vaglio di Basilicata (PZ), e Potenza in località "Poggio d'oro", costituito da 13 aerogeneratori da 4,2 MW per una potenza complessiva pari a 54,6".*

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro *(specificare)* _____

Con la presente l'associazione Antigone 2 di Oppido Lucano, in rappresentanza dei cittadini dell'Alto Bradano e della Regione Basilicata, **si oppone alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto.**

osserva:

1. La necessità di non consumare suolo agricolo e di tutelare il paesaggio naturale.

La Regione Basilicata risulta ai primissimi posti per consumo di suolo nella provincia di Potenza secondo l'ultimo censimento Ispra 2019, dovuto alla realizzazione selvaggia di Impianti FER.

Come ribadito più volte e in differenti circostanze occorrerebbe evitare ulteriore consumo di suolo libero.


Costituiscono principi fondamentali del governo del territorio il riuso e la rigenerazione dei suoli già urbanizzati, nonché il risanamento del costruito attraverso ristrutturazione e restauro degli edifici a fini antisismici e di risparmio energetico, la riconversione di comparti attraverso la riedificazione e la sostituzione dei manufatti edilizi vetusti.

2. La mancata valutazione degli impatti derivanti dalle opere di connessione e la mancata conformità delle SSE Terna realizzate e dei relativi elettrodotti.

Dall'analisi del progetto si evince la vastità delle opere e l'enorme consumo di suolo agricolo e naturale.

In particolare vorremmo soffermarci sulla mancata e giusta valutazione in termini di impatti negativi e cumulativi che comporterebbe la realizzazione delle seguenti opere di connessione di progetto:

- Una stazione elettrica di trasformazione MT/AT da collegare in antenna al futuro ampliamento a 150 kV della stazione elettrica di smistamento a 150 kV della RTN sita nel territorio del comune di Vaglio Basilicata.
- Un ampliamento a 150 kV della SE RTN Vaglio FS;
- Un nuovo elettrodotto RTN a 150 kV di collegamento tra la SE Vaglio e la SE Vaglio FS;
- Un nuovo elettrodotto a 150 kV della RTN di collegamento tra la SE Vaglio e la SE Oppido;
- Un nuovo elettrodotto a 150 kV della RTN di collegamento tra la SE Oppido e la SE a 380/150 kV di Genzano



Schema stazioni di trasformazioni da autorizzare

REGIONE BASILICATA PROVINCIA DI POTENZA	
COMUNE DI PIETRAGALLA COMUNE DI POTENZA COMUNE DI VAGLIO BASILICATA	
Committente: EXENERGY s.r.l.s. <small>Via Principe Amedeo, n. 7 - 85070 Pignone (PZ)</small>	
Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO "PARCO EOLICO POGGIO D'ORO"	
Titolo: Schemi di collegamento alla rete elettrica di distribuzione e trasmissione	
Tavola: A.16.b.4	
Progettista Architettonico-Elettrotecnico: Ing. Paolo Battistella	Consulente Geologico: Dott. Geologo Viviani
Responsabile V.I.A. Arch. Antonio De Maio	Studio Progettistico:

	Linea RTN 150 kV		Stazione RTN 150 kV
	Linea RTN 380/150 kV		Futura stazione RTN 150 kV
	Futura linea RTN 150 kV		Futura stazione RTN 380/150 kV

				Data: Giugno 2019	
0	Emissione	06/2019	MS	BP	
N°	REVISIONE	DATA	RED.	APPR.	

Non ci risulta nella documentazione consegnata il computo delle suddette opere di connessione, l'accettazione della STMG da parte della società proponente e di tutte le relative pratiche di legge da adempiere in questa fase.


Inoltre ci sembra alquanto strano che **oggi si chiedano autorizzazioni per opere già realizzate inopportuna**mente tramite **Autorizzazione Unica regionale**, invece che con autorizzazione Ministeriale.

Gli elettrodotti oltre i 3 km quali quelli di collegamento sopra evidenziati tra la SSE Avigliano e la SSE Genzano, andavano per legge autorizzati dal Ministero e non dalla Regione.

Mancanti pertanto di conformità urbanistica ci risultano le opere di connessione realizzate e le relative stazioni di trasformazione di seguito elencate di Avigliano, Vaglio, Oppido Lucano, Genzano di Lucania.

Il D. L.vo 6 luglio 2017 n. 104 prevede l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle procedure di variante a piani vigenti eventualmente necessarie per la realizzazione dell'intervento, fatto salvo quanto previsto dalle discipline settoriali che ne regolano diversamente l'iter approvativo;


• **La SSE Avigliano non rispetta il buffer dalle aree vincolate con D.Lgs. 42/04, vedasi immagine sottostante e non ci risultano Delibere di Giunta Comunale di Variante Urbanistica in zona agricola per la medesima.**



Buffer di 1000 metri non rispettato rispetto alle aree vincolate D.Lgs. 42/04

- **La SSE Vaglio non rispetta il buffer dalle aree vincolate con D.Lgs. 42/04, vedasi immagine sottostante e non ci risultato Delibere di Giunta Comunale di Variante Urbanistica in zona agricola per la medesima.**

Per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani, per gli impianti di grande impatto, si prevede un buffer di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato o, qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. **Il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura (All. A, 1.2), quali Rossano e Serra San Bernardo.**



Buffer di 10000 metri non rispettato dalle aree archeologiche e dai centri storici di Vaglio e Cancellara.

Il buffer di rispetto di 5 Km dal perimetro del centro storico del comune di Vaglio e di Cancellara non è stato rispettato.


- **La SSE Oppido Lucano non rispetta il buffer dal borgo rurale di San Francesco, non rispetta il vincolo idrogeologico del fiume Bradano, ricade all'interno del Distretto Irriguo Bradano Basento distretto G, vedasi immagine sottostante e non ci risultato Delibere di Giunta Comunale di Variante Urbanistica in zona agricola per la medesima.**

La SSE Terna ricade interamente in un ambito irriguo già pianificato e identificato come Distretto "G", al riguardo nel settore settore G3.


Il Distretto G è stato Definitivamente Approvato ed è in fase di attuazione presso il CIPE.



Interferenza delle opere con il Distretto irriguo "G. Nel settore G3 è stata realizzata la SSE Terna da 150 KV negli anni 2016-2018.



Interferenza delle opere di connessione SSE Terna 150 KV, cerchiata in rosso, con il vincolo idrogeologico di 500 metri individuato dalla L.R. 54/2015.




- **La SSE Genzano di Lucania non rispetta il buffer dal Castello di Monte Serico, si trova sul ciglio stradale di Via Appia Antica, vedasi immagine sottostante e non ci risultato Delibere di Giunta Comunale di Variante Urbanistica in zona agricola per la medesima.**


A Genzano di Lucania il tracciato della “APPIA REGINA VIARUM” coincide con la SP 79 altezza Masseria Triputi, prospiciente l’ambito di inserimento degli impianti eolici e delle sue opere connesse.

La Via “APPIA REGINA VIARUM”, nelle varie relazioni allegate viene considerata come una banalissima strada provinciale a ridosso della quale si progettano aerogeneratori alti 200 m, cavidotti interrati e addirittura in sfregio a tutto, stazioni di trasformazione ricadenti sul suo ciglio stradale.

Mai avremmo pensato che la più antica e importante delle strade romane e le aree ad essa limitrofe, fosse così maltrattate.



Interferenza delle opere di connessione SSE Terna con Via Appia Antica



Interferenza delle opere di connessione SSE Terna con il Castello di monte Serico

3. L'interferenza degli impianti con le architetture rurali presenti, con i numerosi tratturi vincolati, con le numerose testimonianze archeologiche presenti, con i vincoli idrogeologici e paesaggistici.

L'impianto eolico si trova a ridosso di numerose architetture rurali singole e aggregate in borghi, (Chiangali, Lavannito) di notevole interesse storico ed etno-antropologico, testimonianze dell'economia rurale tradizionale locale da vincolarsi, ai sensi dell'art.10 comma 4 lett. I, D.Lgs. 42/04.

Gli aerogeneratori WTG1-2-3-6-12 ricadono inoltre, nelle immediate vicinanze della "Sorgente Regina", della "Sorgente Vaccaro", della "Sorgente Trave", della "Fontana Cupolicchio"

Di seguito due brevi cenni di quanto superficialmente dichiarato nella "Relazione Generale Q.R.P." dal progettista delle opere.

1. La zona boscata, non può presentare colonie di animali superiori; la garanzia di sopravvivenza, al fine del mantenimento dell'equilibrio faunistico, è assicurata dalla tipologia dell'intervento stesso.

Probabilmente, talune specie di volatili, disturbati inizialmente dall'aerogeneratore, sposteranno il proprio sito, comunque senza danno, tenuto conto della grande abilità degli stessi.

“Insomma potrebbe essere anche un futuro monito per le popolazioni locali che subiscono ignari questi scempi (sic)”.

2. L’Impianto Eolico “Poggio d’Oro” è stato ideato verificando che intorno ai parchi esistenti ci sono aree che risultano libere da vincoli e vanno a completare la linea di aerogeneratori presente.

In altre parole l’impianto risulta un completamento dell’area rendendo il tutto armonico dal punto di vista paesaggistico.

“un grosso abbaqlio anche qui, ci troviamo in una delle aree della Regione Basilicata più devastate dagli impianti FER e al progettista sembra addirittura libera e armonica paesaggisticamente (sic)”.

L’analisi ci risulta nettamente in contrasto con quanto osservato da poco dal Comune di Cancellara per un altro impianto eolico in progetto, limitrofo a quello in oggetto”.

Inoltre siamo in prossimità dei più importanti siti archeologici della Basilicata quali "Rossano" e "Serra San Bernardo", Cozzo Staccata e tante altre emergenze non indagate, ma opportunamente segnalate nella relazione archeologica.

Strano ci risulta invece che dall’analisi degli impatti sulla componente archeologica venga fuori un rischio medio basso.

Già in altre circostanze abbiamo messo in evidenza come il fatto di avere numerosi siti non opportunamente indagati non inficia il notevole valore archeologico e paesaggistico dell’ambito trattato, anzi dovrebbe essere il monito per non farle realizzare negando le autorizzazioni occorrenti per il principio di precauzione e salvaguardia e in autotutela.



4. In contrasto con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014/2020.

Tali opere risultano non compatibili con il PSR 2014/2020 ed in particolare con: "Il Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo". D.M.594 del 29/12/2017.

Il distretto "Le Terre di Aristeo" ingloba i territori di 17 comuni dell'Alto Bradano, tra cui quello di di Pietragalla, Cancellara, Oppido Lucano, Tolve e Genzano di lucania,

5. La violazione dell'art. 29 della L.R. 38/2018 - Buffer di rispetto dai centri storici di Pietragalla e dei borghi rurali di Lavannito e Chiangali, dalla frazione San Nicola, dalle zone boscate.

I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), di qualunque potenza, sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge, formati nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del D. Lgs.22/01/2004, n. 42, tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal D.M. 10/09/2010 per la individuazione delle aree e dei siti non idonei.

Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore).

Il buffer di rispetto di 5 Km dal perimetro del centro storico del comune di Pietragalla non viene rispettato da tutti gli aerogeneratori se si considera anche il non rispetto dei 3 Km dai centri rurali consolidati e abitati delle frazioni Chianqali, Lavannito e San Nicola di Pietragalla.


Si precisa che secondo il PIEAR le Aree soggette a Verifica di Ammissibilità sono aree ove **non** è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione

- I centri urbani considerando il perimetro dell'Ambito Urbano dei Regolamenti Urbanistici (LUR 23/99) o, per i comuni sprovvisti di Regolamento Urbanistico, il perimetro riportato nella tavola di Zonizzazione dei PRG/ PdF.


Si prevede un buffer di 3000 mt a partire dai suddetti perimetri

Si precisa che secondo il PIEAR i centri urbani, intesi come la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n.23/99, sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.


- i centri storici, intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente. E' previsto un buffer di 5.000 mt dal perimetro della zona A per gli impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e per gli impianti solari termodinamici.



Buffer di rispetto di 5 Km dal centro storico di Pietragalla con impianti FER esistenti.



In rosso impianti FER di Progetto.



Ambito territoriale e Impianti FER esistenti

Dall'analisi dell'inquadramento territoriale si può ulteriormente dedurre come nessuno degli impianti FER realizzati sul territorio rispetta tali vincoli di legge rispetto ai centri abitati di Vaglio, Pietragalla e Cancellara.

Con la presente chiediamo al competente Ministero e al Responsabile del Procedimento di esprimersi in merito alla **conformità degli impianti realizzati e di quelli in progetto** rispetto alle leggi vigenti in materia.

6. La violazione dell'art. 29 della L.R. 38/2018 – Buffer aree archeologiche di Rossano, Serra San Bernardo, Serra Carpine, Cozzo Staccata.

In attuazione del suddetto D.M. 10 settembre 2010, la Regione Basilicata, con L.R. n. 54 del 30 dicembre 2015 (“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010”), rispetto alle aree già identificate dal P.I.E.A.R., per alcuni beni ha ampliato i buffer di riferimento, giudicati non sufficienti alla luce delle esperienze di tutela maturate.


Nel caso specifico di nostro interesse, tra le aree e i siti considerati “non idonei” all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, figura la macro area dei beni e degli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio, del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Entrando più nel dettaglio, per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani, per gli impianti di grande impatto, si prevede un buffer di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato o, qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. **Il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura (All. A, 1.2).**


L’area individuata per la realizzazione dell’impianto in oggetto, è situata a una distanza inferiore del suddetto buffer previsto di 10 Km dai siti archeologici monumentali posti in altura di:


Cozzo Staccata limitrofe all'impianto, Serra San Bernardo e Rossano di Vaglio di Basilicata, Serra Carpine di Cancellara.

L'importanza di tale area, già dall'antichità, era dovuta senz'altro alla posizione topografica molto favorevole, al centro di un comprensorio territoriale assai articolato e diversificato, con centri di primo piano.




Siti di interesse archeologico vincolati

 Tutela diretta (artt. 10-13 D.lgs 42/2004)

 Tutela indiretta (art. 45 D.lgs 42/2004)

1. TORRETTA
2. COZZO STACCATA
3. MALVACCARO
4. RIVISCO
5. ROSSANO
6. SERRA
7. SERRA DEL CARPINE



Buffer di rispetto di 10 km NON RISPETTATO dai siti Archeologici in rilievo, isolati e con vista Panoramica di Cozzo Staccata, Rossano, e Serra San Bernardo di Vaglio, Serra Carpine di Cancellara. In evidenza il buffer di 3 km. dal sito di Cozzo Staccata

7. La violazione dell'art. 30 della L.R. 38/2018 e dell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 - Elusione Effetto Cumulo e VAS.

L'art. 30 della L.R. 38/2018 introduce all'art. 2 della L.R. 54/2015 l'art. 2bis e al comma 3 così cita:

Sono esclusi dall'applicazione del criterio di cumulo i progetti previsti da un piano o programma sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ed approvato ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 3/04/2006, n.152, nonché i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all'art.20 del d.lgs. 3/04/2006, n.152 è integrata dalla VAS".


L'iter autorizzativo per tali interventi è la VAS sia per la presenza di altri Impianti eolici già realizzati, sia per la vastità d'area in cui ricadono tutte le opere di connessione, tralicci dell'alta tensione, nuove strade, cavidotti, stazioni di trasformazione, sia per la trasformazione di aree agricole in aree industriali. Queste opere rappresentano dei veri piani energetici ma, mal fatti, mal coordinati e senza nessuna pubblica utilità.

Tale procedura ancora oggi, viene facilmente elusa con lo spaccettamento degli impianti e delle relative opere di connessione.

Con la presenza di altri impianti FER sul medesimo territorio risulta necessaria una opportuna valutazione ambientale "in termini di piani e programmi" che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

La sua finalità è quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni "per uno sviluppo sostenibile".

Per tali opere al fine di una corretta e oggettiva valutazione, occorrerebbe la redazione di una VAS.



Impianti FER esistenti e di progetto



8. Si constata la Violazione del P.I.E.A.R. - Mancanza dei requisiti anemologici e delle opportune certificazioni.

L'unico anemometro di riferimento per la valutazione della fattibilità del progetto si trova a circa 6 chilometri dall'area di progetto (Serra Carpaneta nel Comune di Pietragalla).

A seguito della lettura della relazione specialistica dello "Studio Anemologico Tav.A5" si è potuto constatare la **totale mancanza per l'impianto in oggetto dei requisiti minimi previsti dall'Appendice A del P.I.E.A.R.**

I dati raccolti si riferiscono agli anni 2013 al 2015, la calibratura certificata dello strumento risale all'anno 2010, non esistono certificati di installazione della torre anemologica con relative comunicazioni di inizio e fine lavori presso il competente ufficio comunale, etc.

In mancanza del rispetto dei sotto citati requisiti, chiediamo il rigetto del progetto, in quanto oggettivamente non valutabile.

P.I.E.A.R. - 1.2.1.5 Requisiti Anemologici:

Il progetto definitivo dell'impianto deve contenere uno Studio Anemologico, effettuato da società certificate e/o accreditate, correlato alle dimensioni del parco e con rilevazioni della durata di almeno un anno.

Le rilevazioni anemologiche devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a) Presenza di almeno una torre anemometrica nel sito con documentazione comprovante l'installazione.
- b) La torre anemometrica deve essere installata seguendo le norme IEC 61400 sul posizionamento dei sensori e sulle dimensioni caratteristiche delle diverse parti che compongono la torre medesima.
- c) I sensori di rilevazione della velocità del vento devono essere corredati da certificato di calibrazione non antecedente a 3 anni dalla data di fine del periodo di acquisizione.
- d) Deve essere fornito un certificato di installazione della torre rilasciato dal soggetto incaricato dell'installazione, completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dati, nonché un certificato rilasciato dal Comune che attesti l'avvenuta installazione della torre, previa comunicazione. Devono inoltre essere forniti i rapporti di manutenzione della torre.
- e) Deve essere allegata la comprova dell'avvenuto perfezionamento della procedura di autorizzazione tramite comunicazione al Comune, per l'installazione di tutti gli anemometri che effettuano le misurazioni del Parco; la data di perfezionamento deve essere precedente all'inizio delle misurazioni stesse.

- f) Periodo di rilevazione di almeno 1 anno di dati validi e consecutivi (è ammessa una perdita di dati pari al 10% del totale); qualora i dati a disposizione siano relativi ad un periodo di tempo inferiore ad un anno, ma comunque superiore a 9 mesi è facoltà del richiedente adottare una delle due strategie seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un periodo di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell'energia prodotta; integrare i dati mancanti con rilevazioni effettuate tramite torre anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b), c), d) ed e), fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo consecutivo di un anno presentino una perdita di dati non superiore al 10% del totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi, il monitoraggio dovrà estendersi per il periodo necessario ad ottenere dati validi per ognuno dei mesi dell'anno solare.
- g) I dati sperimentali acquisiti dovranno essere forniti alla presentazione del progetto nella loro forma digitale, originaria ed in forma aggregata con periodicità giornaliera, in un formato alfanumerico tradizionale (ascii o xls). La Pubblica Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati anemologici forniti dal proponente per i soli fini istituzionali.
- h) Devono essere fornite le incertezze totali di misura delle velocità rilevate dai sensori anemometrici utilizzati per la stima della produzione energetica.
- i) Nella documentazione tecnica dovrà essere riportato un calendario dettagliato delle acquisizioni fatte da ciascun sensore di ciascuna torre nei mesi di rilevazione, insieme all'elenco delle misure ritenute non attendibili.

Segue uno stralcio di alcune pagine della relazione specialistica del proponente.

Data / Date	Evento / Event
05/10/2012	Installazione torre anemometrica
.../ 01/2013	Intervento di Villani per ripristino invio dati.
12/09/2013	Non si ricevono più dati perché la memory card è piena
23/09/2013	Svuotata scheda, si ricevono dati.
2017 -	Regolare funzionamento con raccolta dati

ING. PAOLO BATTISTELLA R19018 PEPoro Studio anemologico A5 Pag.6 di 14



ANEMOMETER CALIBRATION REPORT

Test Date: 18 June 2010

Report No: 8

430 Park Drive, Suite 100
 Davis, CA 95618-1128
 Office: (530) 757-2854
<http://www.otechinc.com>

Customer Information
 NRG Systems, Inc.
 118 Riggs Road
 Winochburg, VT 05481
 USA

Instrument Model: (Test 2010)
 Model No: NRG 860 Base
 Serial No: 171080196258
 Output: Base Wire
 VPT Power: 8 VDC
 Heater Power: 4 VDC
 Mount Diameter: 11.7 mm
 Test Temperature: 27.0 (81.0) °C (80 F)

Wind Tunnel Test Facility
 Clark Tunnel Co. (VTC)
 Clark Tunnel (open circuit, outdoor)
 Test Section Size: 0.91 m x 0.61 m x 1.22 m
 Manufacturer: Engineering Laboratory Design, Inc.

Data Acquisition
 Hardware: National Instruments DAQ-6173 USB 2.0 Ethernet
 with NI-6001 Counter 16-bit AO module
 Software: National Instruments LabVIEW 8.2
 Data Reduction Method for VPT - FFT Analysis

Measure Equipment
 Reference Speed: Four United Sensor Type PA/P101 static
 blades certified by an NIST Certified Type 2 DDC
 Differential Pressure Transducer (NIST traceable)
 Ambient Pressure: Setra Model 230 Capacitor (NIST traceable)
 Ambient Temperature: OMEGA HX24-SS Probe (NIST traceable)

Test Conditions
 Reference Speed Pressure Correction = 0
 Reference Speed Blockage Correction = 0
 Mean Ambient Pressure = 100,800 Pa
 Mean Ambient Temperature = 25.1 deg C
 Mean Relative Humidity = 40.0% RH

Certificazione calibratura strumento risalente al 2010

C.2 Serra Carpaneto

Il calendario relativamente al funzionamento della torre strumentata non rileva particolari malfunzionamenti. Dal momento dell'installazione (5 ottobre 2012) si sono avuti solo due eventi di rilievo:

Nel gennaio 2013 si è guastato il sistema di trasmissione dati. La riparazione è avvenuta senza alcuna perdita di dati.

Dal 12 settembre 2013 al 23 settembre 2013 si sono persi i dati acquisiti a causa del riempimento della memory card.

Data / Date	Evento / Event
05/10/2012	Installazione torre anemometrica
.../ 01/2013	Intervento di Villani per ripristino invio dati.
12/09/2013	Non si ricevono più dati perché la memory card è piena
23/09/2013	Svuotata scheda, si ricevono dati.
2017 -	Regolare funzionamento con raccolta dati

Dati analizzati

ING. PAOLO BATTISTELLA

R19018 PEPoro Studio anemologico A5

Pag.6 di 14

9. La violazione dell'art. 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006, principio di informazione.

Il principio dell'informazione ambientale è un diritto imprescindibile di ogni cittadino e pertanto per il suo soddisfacimento *occorre adempiere, non secondo modalità puramente formali, come la pubblicazione sulla carta stampata o all'albo pretorio, ma in termini sostanziali attraverso un'azione efficace che miri a rendere consapevole e partecipativo il cittadino*, sia lungo i complessi iter procedurali, sia ai fini dell'apprendimento delle complesse problematiche ambientali, ecologiche ed economiche.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 12 del D.lgs. 104/2017, in sostituzione dell'art. 23 del DLgs. 152/2006, "Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti", si rammenta che:

il proponente insieme all'istanza di VIA deve trasmettere all'autorità competente in formato elettronico i risultati della procedura di dibattito pubblico, svoltasi ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 152/2016.

In merito all'obbligo della informazione al pubblico, secondo il succitato art. 22, nessuno ha proceduto a soddisfare tale adempimento normativo, in pieno spregio anche della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01.

La Convenzione di Aarhus contiene inviolabili principi atti a garantire il diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali proprio al fine di tutelare il diritto di ogni persona nelle generazioni presenti e future a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

10. La violazione dell'art. 9 della Costituzione Italiana.

Nel bilanciamento fra gli opposti interessi costituzionalmente garantiti non può che ritenersi prevalente quello dell'art. 9, volto alla conservazione di una risorsa assolutamente limitata ed in via d'esaurimento quale il "Territorio Naturale".

L'art. 9, comma 2 della Costituzione italiana recita testualmente "La Repubblica Tutela il Paesaggio e il Patrimonio Storico e Artistico della Nazione".

I Beni culturali e i beni paesaggistici costituiscono un insieme denominato "Patrimonio Culturale".

La tutela e la valorizzazione sono due aspetti che "concorrono a preservare la memoria della comunità locale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura".

Le opere così come proposte dalle varie società installatrici di FER, risultano in spregio a tali principi e non rispettose del dettato costituzionale.

11. La violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Per l'impianto di progetto, per quelli realizzati e per gli altri in corso di autorizzazione, nonché per le loro opere di connessione, indispensabili per la loro messa in esercizio è stata dichiarata la pubblica utilità e pertanto l'indifferibilità e l'urgenza ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

In questo modo si è prospettato l'imposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, vincolo i cui effetti si instaurerebbero al momento dell'approvazione del progetto stesso.

Il comma 2 dell'art. 42 della Costituzione garantisce che solo in determinati casi la proprietà privata può essere trasformata in pubblica, con conseguente estinzione del diritto reale del privato.

Pertanto, neanche al legislatore, comma 3 dell'art. 42, è concesso trasformare la proprietà privata in pubblica, dato che nel sistema la norma che sancisce tale potere è considerata eccezione al principio di garanzia.

La garanzia costituzionale è quindi, strettamente legata alla funzione sociale della proprietà e deve trovare fondamento nella legge.

La conseguenza più importante della norma costituzionale è proprio quella di rendere possibile un discorso sulla funzione sociale che vada oltre le disposizioni particolari.

Il progetto così come presentato, non assume alcuna veste di pubblica utilità, atteso che si riduce ad una sorta di autocertificazione fondata su un generico richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Appare oltremodo evidente che l'interesse del singolo, ovvero della società proponente o di chi per essa, azzerà l'interesse dell'intera comunità e pertanto invalida il procedimento della pubblica utilità.

12. L'incompatibilità delle opere con la destinazione agricola dell'area.

Nelle zone agricole "E" degli strumenti urbanistici comunali, possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse (vds. per tutti Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2012, n. 9369; Corte App. CA, Sez. II, 18 giugno 2014), non certo attività di produzione energetica di tipo industriale, come centrali fotovoltaiche o centrali a biomassa non legate ad aziende agricole presenti nel luogo.

La sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 333 ne ha confermato la legittimità, riconoscendo la correttezza del Comune di Campagnano di Roma nell'aver negato la possibilità di realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola in quanto slegato dalla connessione con un'azienda agricola.


Nessun rapporto di strumentalità e, quindi, nessuna possibilità di realizzazione.

L'autorizzazione unica rappresenta una fase procedurale in cui tutti gli enti preposti al rilascio dei permessi edilizi e urbanistici si coordinano, velocizzando e semplificando tramite una conferenza dei servizi, la richiesta di "Variante Urbanistica", quando le opere da realizzare non sono compatibili con la loro destinazione d'uso finale.



Vista aerea Ambito di Intervento.

13. La mancanza di fotosimulazioni adeguate da siti archeologici esistenti e rinvenimenti documentati, dalle numerose Masserie rurali e dai Borghi rurali, dai Tratturi, dagli altri centri storici e punti di vista panoramici in rilievo.



In rosso gli aerogeneratori di progetto in giallo e blu gli esistenti



Tav A21_a_6b



Vista da Cozzo Staccata – Ante Operam



Vista da Cozzo Staccata – Ante Operam

Le due viste sopra rappresentate non ci sembrano realistiche e coincidenti con il sito, considerando il fatto che Cozzo Staccato è ad una quota di 1000 metri e il resto è a circa 900 metri; l'altezza in punta degli aerogeneratori di 150 metri.



Google Earth, vista aerea da Cozzo Staccato.

Conclusioni

Per concludere accenniamo ulteriori nostri dubbi:

- *sui costi di dismissione degli impianti, si scortica per circa 100-150 cm la platea degli aerogeneratori e si smaltiscono con dei costi abbastanza alti, poche centinaia di metri cubi di cemento armato mentre, l'onere della rimozione della rimanente parte e cioè oltre 30 m di plinti di fondazione a chi spetterebbe non si sa.*
- *sulla correttezza delle relazioni acustiche che solitamente vengono fatte solo di giorno senza effetto cumulo e con pseudo rumori di fondo che coprono sempre quelli degli aerogeneratori.*
- *Sulla correttezza delle relazioni archeologiche le quali, ci inducono a pensare che l'impatto di queste enormi torri in acciaio e cemento armato, sia sempre modesto il visitatore tranquillamente si reca in un sito archeologico dove a pochi metri dalla sua vista, traguarda serenamente mostri da 150 metri, elettrodotti binati da 150 Kv e stazioni di trasformazioni.*

per quanto sopra menzionato e considerando che, le azioni del Sistema Energetico Regionale dovrebbero essere concepite in modo tale da minimizzare l'alterazione ambientale e considerando che, i tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, sono stati già raggiunti e superati con largo anticipo dalla Regione Basilicata,

chiediamo:

agli uffici preposti, di dichiarare improcedibile e incompatibile "l'Impianto per la produzione di energia da fonte eolica ricadente nei comuni di Pietragalla (PZ), Vaglio di Basilicata (PZ), e Potenza in località "Poggio d'oro", costituito da 13 aerogeneratori da 4,2 MW per una potenza complessiva pari a 54,6".

scrivente Associazione invita:

gli amministratori i funzionari e i dirigenti regionali e comunali ad opporsi, alla realizzazione di tali impianti e relative opere di connessione in danno al nostro patrimonio storico, archeologico, ambientale e culturale con opportune motivazioni poiché nei loro poteri e poichè queste opere nulla hanno a che fare con la pubblica utilità, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dei beni architettonici e archeologici, la salute pubblica e lo sviluppo locale;

lo stesso invito lo facciamo alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Basilicata e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Paesaggio.

la Coldiretti Nazionale e Regionale nella sua veste di associazioni di categoria, ad opporsi alla realizzazione di tali opere per la difesa di tutti quegli agricoltori che hanno investito sul territorio in questi anni e, di tutti quelli che con tali opere indirettamente, subirebbero la perdita di valore del loro capitale agricolo.

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Oppido Lucano 23/11/2019

Associazione Antigone 2

Il/La dichiarante

(Firma)